CORTE DI CASSAZIONE

II SEZIONE CIVILE

SENTENZA 31 GENNAIO 2011 N° 2170

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) Nel 1995/97 l'avv. ... assisteva professionalmente ... in una controversia relativa a compravendita immobiliare; nel 2000 chiedeva al tribunale di Bergamo la liquidazione dei propri compensi con il rito di cui all'art. 23 l. 794/42.

Il tribunale dichiarava inammissibile il ricorso, ma questa Corte, con sentenza 13342/03, cassava il provvedimento e riconosceva il diritto dell'istante a richiedere il compenso, ancorché fosse relativo all'attività stragiudiziale finalizzata alla conciliazione della controversia.

Riassunto il giudizio, il tribunale con decreto collegiale del 20 maggio 2004 riduceva il residuo compenso richiesto da circa 19 milioni a circa 14 milioni di lire, facendo riferimento alle contestazioni della resistente, in quanto non contraddette dal richiedente.

Il ... ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., notificato il 13 maggio 2005. La ... è rimasta intimata. È stata depositata memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2) Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 28 della legge 794/42, nonché omessa pronuncia e omessa motivazione.

(Omissis)

3) Il secondo motivo lamenta violazione della tariffa professionale, omessa pronuncia sulla riduzione dei compensi richiesti e sulla mancata maggiorazione del 10% ex art. 15 dm 585/94 "e in relazione agli interessi".

Quanto alla riduzione dei compensi, la censura fa riferimento alle ragioni esposte nel primo motivo, sicché la questione risulta già esaminata.

Quanto alla maggiorazione del 10% prevista dalla disposizione citata, il Collegio intende dare continuità all'insegnamento secondo il quale il rimborso delle spese generali spetta

all'avvocato in via automatica e con determinazione ex lege, dovendosi, pertanto, ritenere compreso nella liquidazione degli onorari e diritti di procuratore nella misura del 10%, anche senza espressa menzione nel dispositivo della sentenza (Cass. 23053/09; 10416/03; 20321/05). Nella specie il ricorso da atto in modo veritiero che la voce era stata espressamente indicata nella nota spese, di talché non vi può essere dubbio alcuno, anche nell'eventuale fase esecutiva, circa la spettanza di tale voce, pur ove si ritenga che nel procedimento disciplinato dalla legge 794, a differenza di quanto avviene nella liquidazione ex art. 91 c.p.c., il rimborso forfetario sia subordinato ad apposita domanda del professionista.

Infine, con riferimento agli interessi, la censura è formulata in modo incomprensibile, atteso che essa si concentra in due sole righe del ricorso, non vengono indicati i presupposti di fatto della pretesa, né a qual tipo di interessi sia fatto riferimento.

La doglianza, presentata come omessa pronuncia, è palesemente inammissibile.

Consolidata giurisprudenza insegna che "affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall'altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell'autosufficienza, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività" (S.U. 15781/05).

L'assenza di gran parte di siffatti indispensabili riferimenti impedisce l'esame della censura.

4) Il terzo motivo lamenta omessa/erronea pronuncia in ordine alle spese relativa al giudizio di cassazione, che non sarebbero state liquidate.

(Omissis)

Segue da quanto esposto il rigetto del ricorso senza alcuna pronuncia sulle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell'intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.